

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 24 marzo 2017

OGGETTO: Spesometro dati anno 2016

L'obbligo, introdotto dal D.L. 78/2010, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute) deve essere assolto mediante la predisposizione e l'invio del c.d. "spesometro", utilizzando l'apposito "Modello di comunicazione polivalente".

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA dell'anno solare 2016 deve essere trasmessa:

- entro il 10.04.2017 dai soggetti passivi d'imposta che liquidano l'iva mensilmente;
- entro il 20.04.2017 dai soggetti passivi d'imposta che liquidano l'iva trimestralmente.

Per il solo anno 2017 la comunicazione avrà **periodicità semestrale** ed andrà trasmessa entro il 16 settembre 2017 con riferimento alle operazioni relative al primo semestre ed entro il 28 febbraio 2018 per quelle relative al secondo semestre.

Si segnala che a partire dall'anno solare 2018 tale comunicazione avrà **periodicità trimestrale** e andrà trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre di riferimento.

Ambito soggettivo

Sono obbligati all'invio dello spesometro **tutti i soggetti passivi** d'imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, **compresi gli enti non commerciali** relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Sono esonerati dalla comunicazione i contribuenti forfetari e i contribuenti minimi.

Ambito oggettivo

Operazioni incluse

Lo spesometro è relativo alle operazioni attive e passive:

- **con obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo¹;
- **senza obbligo di emissione della fattura** di ammontare **pari o superiore a Euro 3.600,00**, al lordo dell'IVA.

L'articolo 4 co. 4 del D.L. 193/2016 ha **abolito** la comunicazione delle operazioni effettuate, da parte di soggetti passivi IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "*black list*", ai sensi dell'art. 1 del D.L. 40/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2016. Pertanto, le operazioni di cui sopra, andranno comunicate all'interno dello spesometro relativo ai dati dell'anno 2016.

La stessa norma ha **abolito** la comunicazione dei dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali. I contribuenti saranno pertanto obbligati a comunicare tali dati all'interno della comunicazione.

Rientrano nella comunicazione **anche** le **operazioni soggette a reverse charge**, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura e **allo split payment** (art. 17-ter D.P.R. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario dall'Ente pubblico.

¹ L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione Finanziaria. In particolare:

- le operazioni che sono **già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e/o che scaturiscono da un atto/contratto registrato** (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili, contratti di locazione);
- le operazioni **di importo pari o superiore a Euro 3.600**, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, **non documentate da fattura**, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
- operazioni **finanziarie esenti IVA** art. 10 del D.P.R. 633/72;
- operazioni **già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS) da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del DM 1.9.2016** (parafarmacie, psicologi, ottici, infermieri, veterinari). Per lo spesometro da inviare nel 2017 (con riferimento all'anno d'imposta 2016), invece, non risulta replicato l'esonero previsto per il 2016 (con riferimento al 2015) per i soggetti di cui all'articolo 3 co. 3 del Dlgs 175/2014 (ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, ecc.);
- **acquisti** da operatori della Repubblica di **San Marino** con pagamento dell'IVA mediante autofattura solo per l'anno 2016. Si segnala che l'art. 7 – quater co. 21 del D.L. 193/2016 ha abolito la comunicazione degli acquisti effettuati dal 01.01.2017 da operatori sammarinesi e di conseguenza, a partire da tale data, le operazioni effettuate con tali operatori andranno incluse nello spesometro;
- le **operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue**, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni nazionali.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- le **operazioni intracomunitarie** oggetto di dichiarazione ai fini **Intrastat**.
- sono escluse dalla comunicazione le fatture d'acconto e saldo emesse da un'impresa relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell'anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare;
- gli acquisti di carburante effettuati con carta di credito sono esclusi dalla comunicazione (tali dati verranno acquisiti tramite la comunicazione fatta dagli intermediari finanziari).

Casi particolari

Si segnalano di seguito alcune peculiarità riguardanti la compilazione del modello:

- la casella "Autofattura" va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'art. 17, secondo comma del DPR 633/72 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale. La casella non deve essere selezionata nel caso di autofattura emessa per autoconsumo di beni, operazione che viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA;
- la casella "Reverse charge" va selezionata nelle ipotesi di cui all'art. 17, commi 2, 3, 5 e 6 del DPR 633/72 (acquisto di oro/argento e prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami);
- le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività d'impresa, documentate da autofattura, devono essere comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente;
- va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l'IVA;

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- le prestazioni accessorie ad un'importazione/esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n.633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio diritti doganali);
- per i casi in cui gli acquisti carburante vengano fatti tramite l'apposita scheda (senza il pagamento mediante carta di credito) è possibile comunicare i relativi dati con le stesse modalità del documento riepilogativo;
- in presenza di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive la comunicazione va effettuata da tutti i soggetti coinvolti qualora l'operazione straordinaria non comporti l'estinzione del dante causa; sarà cura del soggetto subentrante trasmettere la comunicazione qualora l'operazione straordinaria comporti l'estinzione del dante causa;

Dati da inserire nella comunicazione

La comunicazione può essere **alternativamente inviata in forma analitica oppure aggregata** (si rimanda all'allegato per i dettagli delle due modalità di comunicazione).

L'opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

Informazioni aggiuntive

Si ricorda inoltre che:

- la comunicazione dovrà indicare il codice corrispondente a "comunicazione predisposta dal contribuente";
- il codice fiscale dell'intermediario dovrà essere quello dello Studio Associato Furlotti – Codice Fiscale 02431900345;

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- i file telematici dovranno essere inviati ai nostri indirizzi di posta elettronica non oltre il 4 aprile p.v.;
- si ricorda che il formato del file che invieremo telematicamente all'Agenzia delle Entrate dovrà essere il telematico ministeriale pertanto, vi invitiamo a contattare le Vostre società di software al fine di supportarVi nella creazione del file telematico.

Regime sanzionatorio

Secondo quanto previsto dall'articolo 21 co.1 ultimo periodo del D.L. 78/2010, per l'omessa comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ovvero per l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 250 a un massimo di Euro 2.000 ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 471/97.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Salvi Cristian